



CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2026

MODALITA PAGAMENTO STIPENDI DIPENDENTI – ESCLUSO CONTANTE

Il quadro normativo

Ai sensi della **Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 910–913)**, i datori di lavoro **non possono in alcun modo pagare le retribuzioni in contanti, qualunque sia l'importo.**

Il pagamento deve avvenire **esclusivamente** tramite strumenti tracciabili, quali:

- Bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato;
- Accredito su carta di credito/debito prepagata dotata di IBAN;
- Pagamento in contanti direttamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Nota: La semplice firma della busta paga o della ricevuta da parte del dipendente non costituisce in alcun modo prova dell'avvenuto pagamento né sana la violazione.

Regime sanzionatorio

In caso di controlli da parte degli organi preposti (Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, ecc.), la violazione del divieto di pagamento in contanti comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.**

Procedura di regolarizzazione urgente per casi già verificatisi

Laddove siano stati effettuati pagamenti in contanti a favore di dipendenti sprovvisti di conto corrente o carta con IBAN, è **necessario procedere con la massima urgenza alla regolarizzazione della posizione:**

1. **Restituzione del contante:** Il dipendente deve restituire integralmente all'azienda la somma ricevuta in contanti;
2. **Erogazione tracciata:** L'azienda deve provvedere immediatamente al rieseguito del pagamento con una delle modalità tracciabili consentite.

Qualora il dipendente non possieda un conto corrente o una carta prepagata con IBAN, si suggerisce di invitare tempestivamente il lavoratore ad aprirne uno, oppure di procedere tramite **assegno non trasferibile o bonifico domiciliato / pagamento per cassa tramite l'istituto di credito aziendale.**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO SUGLI ACQUISTI

A seguito del ripristino del termine biennale per l'annotazione delle fatture di acquisto (artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972), il diritto alla detrazione dell'IVA a **credito può essere esercitato al massimo entro la Dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo** a quello in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

Di seguito il riepilogo operativo dei termini per le **operazioni effettuate nel 2026**:

- **Fattura di acquisto ricevuta nel 2026:**
 - **Esercizio ordinario:** Nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) dell'anno 2026.
 - **Termine ultimo di registrazione e detrazione:** Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno **2028** (da presentare entro il 30 aprile 2029).
- **Operazioni effettuate nel 2026 con fattura ricevuta a inizio 2027:**
 - **Fatture ricevute entro il 15 gennaio 2027:** È facoltà del contribuente far confluire la detrazione direttamente nella **liquidazione di dicembre (o 4° trimestre) 2026**.
 - **Fatture ricevute dal 16 gennaio 2027 in poi:** L'IVA è detraibile a partire dalla liquidazione del periodo di ricezione (anno 2027) e al massimo entro la Dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo alla ricezione (Dichiarazione IVA 2029 per l'anno 2028).

Riepilogo del calcolo dei termini (Operazione e ricezione 2026):

- **Anno di insorgenza del diritto (e ricezione):** 2026
- **Primo anno successivo:** 2027
- **Secondo anno successivo (termine ultimo):** 2028 → *Esercitabile nel Modello IVA 2029 (relativo al 2028)*

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



SVOLTA DELLA CASSAZIONE SUI CONTRIBUTI INSP PER I SOCI LAVORATORI DI SRL

Una recente e fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione segna un radicale cambio di rotta in materia di contributi previdenziali (Gestione Artigiani e Commercianti) dovuti dai soci lavoratori di S.r.l. commerciale non in regime di trasparenza fiscale.

La novità in sintesi

Fino ad oggi, l'INPS pretendeva il calcolo dei contributi previdenziali sull'intero reddito figurativo d'impresa attribuibile al socio in base alla propria quota di partecipazione, **a prescindere dal fatto che gli utili venissero distribuiti o accantonati a riserva.**

Con la nuova sentenza, la Suprema Corte stabilisce che:

1. Per le S.r.l. **in regime di trasparenza fiscale** (art. 116 TUIR), la base imponibile previdenziale continua a includere tutti gli utili imputati per trasparenza al socio.
2. Per le S.r.l. **in regime ordinario (non in trasparenza)**, gli utili costituiscono base imponibile previdenziale **esclusivamente al momento della loro effettiva distribuzione.**

Di conseguenza, **non sono più dovuti i contributi INPS sugli utili accantonati a riserva.**

Conseguenze operative e gestione del Patrimonio Netto

Per la gestione contabile e fiscale delle società e dei soci si apre ora una fase di transizione che imporrà una rigida e distinta tracciabilità delle riserve di Patrimonio Netto:

- **Riserve di utili pregressi:** Gli utili maturati in esercizi precedenti che sono già stati assoggettati a contribuzione INPS "per competenza" (secondo il vecchio orientamento) non dovranno subire ulteriori prelievi previdenziali al momento della futura distribuzione.
- **Nuove riserve di utili:** Gli utili accantonati a partire da oggi non sconteranno alcun contributo INPS in fase di accantonamento, ma la quota distribuita ai soci lavoratori sarà assoggettata a contribuzione previdenziale **solo nell'anno di effettiva percezione/distribuzione.**

Si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell'INPS.